



N° PAP-02182-2019

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 28/03/2019 al 11/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

Città di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 169 DEL 22/03/2019

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì VENTIDUE del mese di MARZO
_____ alle ore _____, in Lecce, nel Palazzo di Città, il Commissario
STRAORDINARIO DOTT. ENNIO MARIO SODANO con i poteri a Lui conferiti con Decreto
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30/01/2019, con l'assistenza del Segretario
Generale DOTT.SSA ANNA MARIA GUGLIELMI ha adottato la seguente deliberazione.

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, vista l'istruttoria del Responsabile della IUC

VISTI

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, istitutivi dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13, comma 1, del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n.214 del 22 dicembre 2011, che anticipa in via sperimentale la suddetta Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 14, comma 6, del suddetto D.Lgs. n.23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche per il tributo IMU;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che ha apportato modifiche e integrazioni ai commi 639 e seguenti della citata Legge di Stabilità 2014;
- l'art. 1, comma 703, della citata L. n. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214/2011;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche e integrazioni all'art. 13, comma 1, del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 e all'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, commi 26 e 28, della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 20/09/2018 il Comune è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243- bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata massima di 15 anni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 13, comma 13bis, del citato D.L. n. 201/2011, come sostituito dal 4° comma, lett. b), del l'art. 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360", entro il termine del 14 ottobre di ciascun anno;
- i Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

RITENUTO:

- di dover determinare le aliquote IMU per l'anno 2019, in relazione a quanto stabilito dalle norme sopra richiamate, nonché di trasmettere l'atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2018;

VISTI:

- il parere della Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 22.09.2017 favorevole al differimento al 28.02.2019, del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2019, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- l'art. 243-bis, comma 8 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 2000 che consente di deliberare “le tariffe o le aliquote dei Tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”;

VISTO che con Deliberazione di G.C. n. 869 del 19 dicembre 2018 di è stato proposto al Consiglio Comunale: la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2019, in relazione a quanto stabilito dalle norme sopra richiamate;

TENUTO CONTO che tale l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile IUC
Dott.ssa Marcella Ancora

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Consiglio Comunale

VISTO l'art. 13, comma 1, del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n.214/2011 e s.m.i.;

VISTO la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

VISTO il Vigente Statuto comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'applicazione della IUC (IMU, TASI, TARI);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 11/07/2018 di approvazione delle tabelle dei valori delle aree edificabili ai fini IMU;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 869 del 19/12/2018

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N . 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno 2019, le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota ordinaria: 1,06 per cento;
- Aliquota abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima, quest'ultime, di una sola unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 0,40 per cento, con detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale;

2. Di determinare le seguenti riduzioni e detrazioni per l'anno 2018, fatto salvo quanto peraltro stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) abitazioni con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7), di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati o concessi in uso gratuito: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,40 per cento) con detrazione di Euro 200,00. La presente agevolazione opera a condizione che l'immobile risulti essere stata ultima residenza anagrafica per il soggetto richiedente e che lo stesso inoltri richiesta di agevolazione entro e non oltre il 16.12.2018 allegando la certificazione dell'istituto di ricovero; non è necessaria la presentazione dell'istanza nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;
- b) seconda casa con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/figli), purché quest'ultimo sia ivi residente da almeno 1 anno alla data dell'1.1.2018 e che le utenze (acqua, luce, gas, telefono) siano intestate allo stesso parente o a un componente il suo nucleo familiare da almeno 1 anno alla data dell'1.1.2019. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda, allegando le relative utenze, entro il 16/12/2019: aliquota pari allo 0,76%. La domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;
- c) Immobili di categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): aliquota pari allo 0,76%;
- d) locali classificati nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 sfitti per oltre 6 mesi nel corso dell'anno 2018, purché il proprietario (persona fisica o giuridica) abbia un reddito lordo fiscale, riferito all'anno 2017, non superiore al quintuplo della somma delle rendite catastali dei locali per i quali chiede la riduzione, rivalutate del 5%: aliquota pari allo 0,76%. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) immobili concessi in locazione, con contratti regolarmente registrati entro il 28/02/2019, classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e A/10 per i quali i proprietari rinegoziano, nell'anno 2018 ed entro il 30/06/2018, gli stessi contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 12%, con effetti dalla data di rinegoziazione e per la durata di almeno un triennio: aliquota pari allo 0,76% per la durata di tre anni. A tal fine, il proprietario dovrà presentare, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita comunicazione di agevolazione, corredata dalla copia del contratto originario di fitto e del contratto rinegoziato nel 2019, regolarmente registrati. Nel caso in cui il contratto rinegoziato dovesse cessare prima della scadenza di tre anni, l'agevolazione sarà applicata per il periodo di efficacia del contratto rinegoziato;
- f) locali classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, utilizzati dallo stesso proprietario, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale in essere: aliquota pari allo 0,76%. Si precisa che: 1) l'agevolazione è estesa anche a quegli immobili le cui quote di proprietà sono intestate totalmente o parzialmente a parenti di primo grado, conviventi e che siano fiscalmente a carico dell'imprenditore richiedente; 2) sono da considerarsi oggetto di agevolazione anche gli immobili di

imprenditori soci di S.n.c. e soci accomandatari di S.a.s.. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita domanda, allegando

autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla proprietà dell'immobile, all'attività in esso svolta e ai redditi dichiarati per l'anno precedente;

g) terreni agricoli incolti, ricadenti in area SIC: aliquota pari allo 0,76%. I proprietari interessati dovranno presentare entro il 16/12/2019 domanda di agevolazione corredata da autodichiarazione che attesti il mancato esercizio di qualsiasi attività, agricola e non, e identifichi con i riferimenti catastali le aree o porzioni ricadenti in suddette aree SIC; la domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

h) immobili classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 nei quali si esercita la propria attività imprenditoriale o vengano locati per l'esercizio di attività imprenditoriale, con un canone di locazione non superiore a Euro 8 al mq, ricadenti nella fascia costiera, compresa tra la linea di battigia e i 2 Km all'interno in linea d'area: aliquota pari allo 0,76%. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del, inerente i dati catastali dell'immobile, l'ubicazione dello stesso entro la fascia come sopra delimitata, l'utilizzo dell'immobile di proprietà e l'attività in esso svolta, ovvero allegando copia del contratto di locazione con indicazione della metratura, dell'importo del canone di fitto e dell'attività svolta;

i) immobili classificati nelle categorie D di cui alla tabella allegata, ricadenti nella fascia costiera compresa tra la linea di battigia e i 2 Km all'interno in linea d'area: azzeramento aliquota quota Comune. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2018, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente ai dati catastali dell'immobile e all'ubicazione dello stesso entro la fascia come sopra delimitata;

j) immobili di proprietà di società interamente partecipate dal Comune di Lecce e dalla Provincia di Lecce: aliquota pari allo 0,76% e azzeramento della quota Comune per gli immobili di categoria D, ad eccezione dei beni concessi in locazione.

Stabilendo che per poter usufruire dei benefici elencati al presente punto 2., è fatto obbligo di produrre la comunicazione e/l'istanza, utilizzando il modello appositamente predisposto dagli Uffici competenti, entro e non oltre i termini fissati;

3. Di precisare che:

- l'aliquota ridotta al 50%, prevista dalla legge, per i fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.), può essere applicata solo se, entro il 16.12.2019, il cittadino contribuente presenti comunicazione corredata da una perizia dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A tal fine è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla legge;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, entro i termini fissati dalla legge;

- i terreni agricoli sono soggetti ad IMU ad aliquota ordinaria (1,06%). Ai terreni agricoli posseduti e condotti dai C.D. e da I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, sono applicate le

disposizioni di cui all'art. 13, comma 8.bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nonché quelle previste dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 13;

- la base imponibile IMU è ridotta al 50% dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 10 lett. b, per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma6, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 53; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma6, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

4. di dare atto che con il presente atto non sono previsti aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019 in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208;

5. di trasmettere copia del provvedimento consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere POSITIVO

Data 20/03/2019

In sostituzione del

~~del~~ Dirigente del Servizio titolare

~~f.to~~ Dott. Raffaele Parlangei

f.to Dott. Salvatore Laudisa

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere POSITIVO

Data 20/03/2019

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Salvatore Laudisa

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to E. M. SODANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to A. M. GUGLIELMI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune

dal 28 MAR. 2019 al 11 APR. 2019

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 2, Dlgs 267/2000

Lecce, 28 MAR. 2019

Il Segretario Generale
F.to A. M. GUGLIELMI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;


Lecce, _____

Il Segretario Generale
F.to A. M. GUGLIELMI

Per copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.

Lecce, 28 MAR. 2019

Il Segretario Generale



Formato editabile Deliberazione Commissario Straordinario Dott. Ennio Mario SODANO n. 169 del 22.03.2019

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, vista l'istruttoria del Responsabile della IUC

VISTI

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, istitutivi dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13, comma 1, del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n.214 del 22 dicembre 2011, che anticipa in via sperimentale la suddetta Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 14, comma 6, del suddetto D.Lgs. n.23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche per il tributo IMU;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che ha apportato modifiche e integrazioni ai commi 639 e seguenti della citata Legge di Stabilità 2014;
- l'art. 1, comma 703, della citata L. n. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214/2011;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche e integrazioni all'art. 13, comma 1, del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 e all'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, commi 26 e 28, della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 20/09/2018 il Comune è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243- bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata massima di 15 anni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 13, comma 13bis, del citato D.L. n. 201/2011, come sostituito dal 4° comma, lett. b), del l'art. 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”, entro il termine del 14 ottobre di ciascun anno;
- i Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

RITENUTO:

- di dover determinare le aliquote IMU per l'anno 2019, in relazione a quanto stabilito dalle norme sopra richiamate, nonché di trasmettere l'atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2018;

VISTI:

- il parere della Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 22.09.2017 favorevole al differimento al 28.02.2019, del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2019, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 243-bis, comma 8 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 2000 che consente di deliberare “le tariffe o le aliquote dei Tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”;

VISTO che con Deliberazione di G.C. n. 869 del 19 dicembre 2018 di è stato proposto al Consiglio Comunale: la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2019, in relazione a quanto stabilito dalle norme sopra richiamate;

TENUTO CONTO che tale l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile IUC
Dott.ssa Marcella Ancora

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

con i poteri del Consiglio Comunale

VISTO l'art. 13, comma 1, del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n.214/2011 e s.m.i.;

VISTO la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

VISTO il Vigente Statuto comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'applicazione della IUC (IMU, TASI, TARI);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 11/07/2018 di approvazione delle tabelle dei valori delle aree edificabili ai fini IMU;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 869 del 19/12/2018

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota ordinaria: 1,06 per cento;
- Aliquota abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima, quest'ultime, di una sola unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 0,40 per cento, con detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale;

2. Di determinare le seguenti riduzioni e detrazioni per l'anno 2018, fatto salvo quanto peraltro stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni:

- a)** abitazioni con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7), di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati o concessi in uso gratuito: **aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,40 per cento) con detrazione di Euro 200,00**. La presente agevolazione opera a condizione che l'immobile risulti essere stato ultima residenza anagrafica per il soggetto richiedente e che lo stesso inoltri richiesta di agevolazione entro e non oltre il 16.12.2018 allegando la certificazione dell'istituto di ricovero; non è necessaria la presentazione dell'istanza nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

- b) seconda casa con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/figli), purché quest'ultimo sia ivi residente da almeno 1 anno alla data dell'1.1.2018 e che le utenze (acqua, luce, gas, telefono) siano intestate allo stesso parente o a un componente il suo nucleo familiare da almeno

1 anno alla data dell'1.1.2019. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda, allegando le relative utenze, entro il 16/12/2019: **aliquota pari allo 0,76%**. La domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

- c) Immobili di categoria **D/3** (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): **aliquota pari allo 0,76%**;
- d) locali classificati nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 sfitti per oltre 6 mesi nel corso dell'anno 2018, purché il proprietario (persona fisica o giuridica) abbia un reddito lordo fiscale, riferito all'anno 2017, non superiore al quintuplo della somma delle rendite catastali dei locali per i quali chiede la riduzione, rivalutate del 5%: **aliquota pari allo 0,76%**. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) immobili concessi in locazione, con contratti regolarmente registrati entro il 28/02/2019, classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e A/10 per i quali i proprietari rinegoziano, nell'anno 2018 ed entro il 30/06/2018, gli stessi contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 12%, con effetti dalla data di rinegoziazione e per la durata di almeno un triennio: **aliquota pari allo 0,76% per la durata di tre anni**. A tal fine, il proprietario dovrà presentare, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita comunicazione di agevolazione, corredata dalla copia del contratto originario di fitto e del contratto rinegoziato nel 2019, regolarmente registrati. Nel caso in cui il contratto rinegoziato dovesse cessare prima della scadenza di tre anni, l'agevolazione sarà applicata per il periodo di efficacia del contratto rinegoziato;
- f) locali classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, utilizzati dallo stesso proprietario, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale in essere: **aliquota pari allo 0,76%**. Si precisa che: 1) l'agevolazione è estesa anche a quegli immobili le cui quote di proprietà sono intestate totalmente o parzialmente a parenti di primo grado, conviventi e che siano fiscalmente a carico dell'imprenditore richiedente; 2) sono da considerarsi oggetto di agevolazione anche gli immobili di imprenditori soci di S.n.c. e soci accomandatari di S.a.s.. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla proprietà dell'immobile, all'attività in esso svolta e ai redditi dichiarati per l'anno precedente;
- g) terreni agricoli incolti, ricadenti in area SIC: **aliquota pari allo 0,76%**. I proprietari interessati dovranno presentare entro il 16/12/2019 domanda di agevolazione corredata da autodichiarazione che attesti il mancato esercizio di qualsiasi attività, agricola e non, e identifichi con i riferimenti catastali le aree o porzioni ricadenti in suddette aree SIC; la domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;
- h) immobili classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 nei quali si esercita la propria attività imprenditoriale o vengano locati per l'esercizio di attività imprenditoriale, con un canone di locazione non superiore a Euro 8 al mq, ricadenti nella fascia costiera, compresa tra la linea di battigia e i 2 Km all'interno in linea d'area: **aliquota pari**

allo 0,76%. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2019, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del, inerente i dati catastali dell'immobile, l'ubicazione dello stesso entro la fascia come sopra delimitata, l'utilizzo dell'immobile di proprietà e l'attività in esso svolta, ovvero allegando copia del contratto di locazione con indicazione della metratura, dell'importo del canone di fitto e dell'attività svolta;

- i) immobili classificati nelle categorie D di cui alla tabella allegata, ricadenti nella fascia costiera compresa tra la linea di battigia e i 2 Km all'interno in linea d'area: **azzeramento aliquota quota Comune.** A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2018, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente ai dati catastali dell'immobile e all'ubicazione dello stesso entro la fascia come sopra delimitata;
- j) immobili di proprietà di società interamente partecipate dal Comune di Lecce e dalla Provincia di Lecce: **aliquota pari allo 0,76%** e azzeramento della quota Comune per gli immobili di categoria D, ad eccezione dei beni concessi in locazione.

Stabilendo che per poter usufruire dei benefici elencati al presente punto 2., è fatto obbligo di produrre la comunicazione e/l'istanza, utilizzando il modello appositamente predisposto dagli Uffici competenti, entro e non oltre i termini fissati;

3. Di precisare che:

- l'aliquota ridotta al 50%, prevista dalla legge, per i fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.), può essere applicata solo se, entro il 16.12.2019, il cittadino contribuente presenti comunicazione corredata da una perizia dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A tal fine è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla legge;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, entro i termini fissati dalla legge;
- i terreni agricoli sono soggetti ad IMU ad aliquota ordinaria (1,06%). Ai terreni agricoli posseduti e condotti dai C.D. e da I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 8.bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nonché quelle previste dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 13;
- la base imponibile IMU è ridotta al 50% dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 10 lett. b, per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 53; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

4. di dare atto che con il presente atto non sono previsti aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019 in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208;

5. di trasmettere copia del provvedimento consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;